

Unioni civili

luci ed ombre di una legge sofferta

La legge Cirinnà (dal nome della prima firmataria), ovvero la legge per la "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" (n.76/16), è entrata in vigore lo scorso 5 giugno accompagnata da *grande clamore*.

Per l'*Italia* questa legge rappresenta una svolta epocale perché per la prima volta accanto alla famiglia fondata sul matrimonio si viene ad affiancare il riconoscimento giuridico di altre forme di famiglia, di fatto esistenti da tempo. Le unioni tra partners dello stesso sesso, infatti, sino ad oggi potevano essere celebrate al più mediante un **matrimonio simbolico**, privo di valore legale.

L'approvazione è avvenuta solo dopo lo stralcio della **stepchild adoption** (adozione del figlio del compagno) sulla quale si è levata una grossa polemica. Tuttavia, il diniego sull'adozione non è stato totale, nella legge, infatti, c'è un richiamo alle norme in vigore in materia di adozione che rappresenta uno "**spiraglio di luce**" per i partners uniti civilmente. Tale rinvio potrebbe consentire alla Magistratura di pronunciarsi in modo favorevole all'adozione nelle coppie omosessuali, applicando la cosiddetta adozione "in casi particolari" nelle situazioni in cui si realizzi il preminente interesse del minore. Esistono già dei precedenti, ad esempio nel 2014 e nel 2015, il Tribunale per i minorenni di Roma, ribadendo un orientamento consolidato nelle Corti europee, ha stabilito che l'orientamento sessuale dell'adottante non può

costituire un elemento di ostacolo all'adozione. Principio ribadito di recente dalla Corte di Cassazione nella sentenza 12962 dello scorso giugno. La tutela dei minori nell'ambito delle famiglie omogenitoriali, dunque, ci sarebbe, seppur in via residuale.

Non senza sofferenze nell'iter di approvazione, con questa legge si è voluto prendere atto dei cambiamenti già avvenuti nella nostra società e tenere il passo con quanto già previsto in altri ordinamenti dei Paesi comunitari.

Vediamo in pratica come funziona la legge.

Le unioni civili si costituiscono tra due persone maggiorenni dello stesso sesso, italiane o straniere, che siano capaci di agire, attraverso una dichiarazione effettuata di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. Gli stranieri devono allegare alla richiesta un nulla osta all'unione Civile rilasciato dall'Autorità diplomatica o consolare in Italia dello stato estero di cittadinanza.

Con la dichiarazione all'ufficiale di stato civile, le parti possono assumere un cognome comune, scegliendolo tra i loro, o decidere di usarli entrambi.

L'atto di unione civile viene poi trascritto nel registro di stato civile.



Le principali **novità** per quanto riguarda i diritti riconosciuti e gli obblighi imposti riguardano:

- l'obbligo di **assistenza** morale e materiale;
- l'obbligo di **coabitazione**;
- l'obbligo di **contribuzione economica** in relazione alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo;
- l'obbligo di definizione di comune accordo dell'indirizzo della vita familiare e della residenza;
- il regime patrimoniale, in mancanza di diversa convenzione tra le parti, della **comunione dei beni**;
- in caso di scioglimento dell'unione si applicano alcune norme previste per il divorzio, ma non quelle sulla separazione;
- il diritto all'**eredità** per il partner superstite e garanzia di fatto della reversibilità della pensione;
- il subentro nell'**affitto** o il diritto a rimanere fino a 5 anni nella casa di proprietà del partner, in caso di decesso;
- il diritto agli **alimenti** in caso di scioglimento dell'unione, ma solo qualora l'ex partner versi in stato di bisogno.

Molti, dunque, i punti di contatto con l'istituto del matrimonio, anche se il Legislatore ha ritenuto di **non introdurre l'obbligo della fedeltà** per i partners dell'unione civile.

Da notare che sono state estese alle unioni civili le garanzie previste per i coniugi in **AMBITO LAVORATIVO**, infatti spetterà al partner superstite il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e *trattamento di fine rapporto* in caso di morte del lavoratore. È riconosciuto il *congedo*, alla stregua di quello previsto in caso di matrimonio, e sono concessi anche i *permessi per l'assistenza* al partner disabile, per il caso di lutto o di eventi particolari. Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di trattamento economico per l'assistenza a persona affetta da *disabilità accertata*



(entro il limite massimo di due anni) e quelle relative ai titoli di priorità per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per le necessità di assistenza al partner affetto da *patologie oncologiche*.

In caso di **scioglimento dell'unione civile**, qualora sia disposto il pagamento di un assegno di mantenimento in favore di uno dei due, a questi spetterà, in assenza di matrimonio o di una nuova unione civile, anche il diritto al pagamento del 40% del trattamento di fine rapporto dell'ex partner, maturato negli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con l'unione civile.

Nonostante gli intenti, la legge, purtroppo, si potrebbe prestare a varie interpretazioni e **possibili strumentalizzazioni**.

È assurdo alle cronache di questi giorni il caso di due amici di Schio, che pur dichiarando di non essere omosessuali, hanno palesato la volontà di dar vita ad una unione civile per mere ragioni di convenienza. Dal 2005 i due vivono insieme per farsi compagnia e dividere le spese ed il più anziano vuole consentire all'altro di usufruire della reversibilità della sua pensione quando lui non ci sarà più. La legge Cirinnà, che non fa alcun riferimento all'orientamento sessuale delle parti dell'unione civile, limitandosi a richiedere che essi siano maggiorenni e dello stesso sesso, rende, di fatto, lecita l'iniziativa degli amici di Schio.

Un risultato, questo, che forse il Legislatore non si attendeva.



Avv. **Marzia RUELLO**
MARZIARUELLO@OUTLOOK.COM
WWW.STUDIOLEGALERUELLO.IT